

Allegato C)

Schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241 in attuazione del Programma di potenziamento del sistema regionale di Protezione civile della delibera di giunta regionale n. finalizzato a

TRA

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, rappresentata dal Direttore, domiciliato, per la carica, in Bologna – Viale Silvani, 6 (di seguito, per brevità, “Agenzia”)

E

Il (di seguito, per brevità, “Ente”)

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L. R. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- la L. R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

- l’art. 19 comma 3 della succitata L.R. n. 13/2015 con il quale si dispone che l’Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con L.R. n. 1/2005 è rinominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “ed esercita le funzioni attribuite dalla legge in parola, comprese quelle attribuite alle Province;

- l’art. 16 della L. R. 01 agosto 2017, n. 18 rubricato “Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività”;

- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 898 del 06/06/2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali. Definizione delle tipologie e delle caratteristiche della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile” e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;

- la Direttiva “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” emanata con D.PC.M. del 30 aprile 2021 e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;

DATO ATTO CHE

Con la citata D.G.R. n. 898 del 06/06/2022:

- è stato approvato: il Programma di potenziamento delle aree e strutture di protezione civile con l'individuazione delle azioni di finanziamento e degli importi da riconoscere per ciascuna di esse agli Enti destinatari;
- per le azioni di finanziamento finalizzate ad interventi strutturali di manutenzione straordinaria è stata prevista la sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti beneficiari;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- la rete territoriale con i centri di protezione civile garantisce il coordinamento di risorse umane, mezzi e attrezzature e porta ad una piena integrazione di conoscenze, competenze e procedure organizzative rendendo maggiormente efficaci gli interventi in emergenza;
- attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi per le attività di protezione civile, anche in un'ottica di integrazione e sinergia;
- tra le condizioni utili a garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di assicurare il miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- vi è l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi volti alle attività di protezione civile di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a dare piena attuazione al programma di potenziamento del sistema regionale di protezione civile adottato con D.G.R. n. 898 del 06/06/2022.
2. La presente convenzione disciplina e regola le modalità con cui l'Ente in premessa realizzerà

Articolo 2

Impegni a carico degli Enti

1. L'Ente dovrà presentare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera n. nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la seguente documentazione relativa all'intero intervento da realizzare:

- progetto definitivo corredata del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione;
- cronoprogramma di attuazione degli interventi coerente con la programmazione economico finanziaria deliberata con atto n. ;
- l'eventuale rimodulazione del cronoprogramma e della conseguente imputazione dei contributi assegnati, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs 118/2011, andrà presentata entro il 30 settembre di ciascun anno;
- eventuali modifiche nel corso del successivo sviluppo della progettazione, andranno comunicate all'Agenzia;
- oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi l'ente si impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a curare lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto, fino all'ultimazione dell'intervento.

2. L'Ente si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell'Agenzia del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell'intervento. La rendicontazione delle spese sostenute va trasmessa, tramite _____, riportando nell'oggetto "Rendicontazione spese potenziamento del sistema regionale di protezione civile".

3. L'Ente si impegna a rendere disponibile _____, anche per uso da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della Protezione civile, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile.

4. Qualora l'Ente abbia la necessità di modificare la destinazione d'uso per fini di protezione civile della _____, potrà procedere previo assenso di Agenzia, e fermo restando l'impegno a rendere immediatamente disponibile un'altra struttura avente le medesime caratteristiche tecniche ed analoga destinazione d'uso ai fini di protezione civile.

5. In caso di accertata difformità della documentazione prodotta rispetto all'intervento finanziato, il Direttore richiederà le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento.

Articolo 3

Impegni a carico dell'Agenzia

1. L'Agenzia s'impegna a corrispondere all'Ente il contributo finanziario deliberato dalla Giunta regionale con atto n. del , in un'unica soluzione a fine lavori.

Art. 4

Termini per la realizzazione degli interventi

1. Per termine dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel "certificato di ultimazione dei lavori", predisposto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all'Agenzia.

2. Una volta presentato il progetto definitivo corredata del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi nei termini di cui al comma 1 dell'art. 2, le attività progettuali dovranno seguire il cronoprogramma previsto.

3. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dall'Ente a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e fino al o fino a diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga.

Art. 6

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dalla presente Convenzione, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 3, l'Agenzia provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 7

Varianti in corso di realizzazione

1. Le varianti in corso d'opera devono essere comunicate all'Agenzia per la verifica della congruità con l'obiettivo del concorso finanziario deliberato.

Art. 8

Inadempimento

1. In caso di inadempimento da parte dell'Ente degli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'Agenzia lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere. Decoro inutilmente il termine, l'Agenzia revucherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

- a. il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
- b. il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
- c. dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o

l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.

2. In caso di revoca del contributo l'Ente dovrà restituire le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte di Agenzia.

Art. 9

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte di Agenzia, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dalla Convenzione stessa.

Art. 10

Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

2. La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata, sarà registrata, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

3. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della relativa Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; l'imposta di bollo è stata assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari ad € _____, identificati dai codici _____.

Per l'Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile

Il Direttore
Dott.ssa Rita Nicolini

Per l'Ente

Il _____

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.